

Ordinanza della Corte d'appello di Torino del 27 febbraio 2009

STRANIERO – ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE – ESCLUSIONE PER MANCANZA DEL REQUISITO DEL POSSESSO DELLA CARTA DI SOGGIORNO.

Norme impugnate: Art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000.

Parametri costituzionali: Art. 117 Cost.

La Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 27 febbraio 2009, in riferimento all'art. 117 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui prevede che l'assegno di invalidità civile è concesso agli stranieri titolari di carta di soggiorno.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito da ultimo dall'art. 1 del decreto legislativo n. 3 del 2007, lo straniero, per acquisire permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, titolo che ha sostituito la carta di soggiorno, deve dimostrare, oltre al possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, anche la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

A giudizio del remittente il requisito della legale presenza nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, porrebbe in essere una discriminazione nei confronti dello straniero rispetto al cittadino, in violazione dell'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 1 del Protocollo addizionale I, in base ai quali l'assegno per i minorati adulti è un diritto patrimoniale che soggiace al divieto di discriminazione.